

All. “A”

Statuto

Fondazione “z’Makanà”

Art. 1) – Costituzione e sede

È costituita la Fondazione “z’Makanà” con sede in Comune di Macugnaga.

Art. 2) – Scopo della Fondazione

La Fondazione non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla valorizzazione e alla rivitalizzazione sociale ed economica del Comune di Macugnaga (VB) e del territorio circostante, attraverso la tutela, il recupero e la promozione in chiave turistica del suo patrimonio materiale ed immateriale. La Fondazione, contraddistinta da una partnership pubblico-privata e da una forte azione di *governance*, perseguirà il proprio scopo operando nei seguenti **8 assi** d’intervento:

1. Scoperta delle radici umane originarie, valorizzazione delle risorse locali ed emigrate, e conoscenza del territorio locale;
2. Valorizzazione, protezione e promozione del patrimonio materiale ed immateriale del Comune di Macugnaga e del territorio circostante con particolare attenzione al centro storico, alla sua impronta storica, alla gestione sostenibile degli spazi naturali e alla valorizzazione delle aree sensibili;
3. Analisi, valutazione e conduzione di studi e ricerche per l’individuazione delle opportune aree d’interesse con progetti di studio ed elaborazioni di soluzioni per il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale del Comune di Macugnaga e del territorio circostante;
4. Verifica per l’attuazione e riconversione del patrimonio materiale ed immateriale del Comune di Macugnaga e del territorio circostante in una prospettiva di accrescimento culturale e di sviluppo di un “*turismo consapevole*”;
5. Promozione turistica e sostegno alle iniziative finalizzate allo sviluppo e/o incremento del turismo nel Comune di Macugnaga e nel territorio circostante ed in particolare miglioramento della qualità di vita, della sicurezza e delle condizioni di accoglienza del turista e dei residenti;
6. Promozione e creazione di piani di comunicazione anche attraverso l’organizzazione di convegni, workshop, seminari e di ogni altra attività di promozione e sviluppo

riguardante il Comune di Macugnaga e il territorio circostante, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati;

7. Coordinamento, pubblicità, organizzazione e attuazione, in esclusiva aderenza agli scopi statutari, di iniziative dirette alla formazione professionale e produzione di attività di formazione a distanza. Svolgimento di attività di studio, ricerca, documentazione e produzione di pubblicazioni. Elargizione di borse di studio nei campi d'interesse dell'ente, sostegno alle attività di soggiorno e di studio, stages di ricerca e altre forme di cooperazione culturale con Università e/o Istituzioni nazionali e straniere;
8. Cooperazione con enti privati e pubblici che operano con analoghi scopi in Italia o all'estero, stabilendo convenzioni, rapporti, opportune forme di collegamento, partecipazione e collaborazione.

Alla Fondazione e alle sue attività si applicano tutte le norme previste dalle leggi anche speciali per gli Enti aventi analoga natura giuridica. I rapporti con il Comune sono disciplinati d'apposita convenzione.

Art. 3) – Modalità e strumenti di perseguimento degli scopi statutari

La Fondazione utilizza il metodo della programmazione degli interventi, su base pluriennale. L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari è disciplinata mediante Regolamento, che indica i criteri attraverso i quali sono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi. La Fondazione opera nella sua gestione nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, dirette o indirette, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali.

Art. 4) – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- A. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- B. sovrintendere i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- C. stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi delle attività e dei beni di cui al capitolo precedente;

- D. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e ove opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- E. costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- F. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità statutarie.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione opera, sia con proprie iniziative dirette sia attraverso la partecipazione a iniziative di terzi.

Art. 5) – Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- A. dal denaro, dai beni mobili e immobili e da tutti i diritti che saranno conferiti o resi disponibili dai soci fondatori e da altri soggetti pubblici e/o privati.
- B. dalle rendite derivanti dallo sfruttamento economico del patrimonio e dalle attività organizzate dalla Fondazione nel perseguimento dei propri scopi.

Il patrimonio potrà inoltre essere aumentato mediante oblazioni, donazioni, lasciti testamentari e con qualsiasi altro mezzo da parte di coloro, persone o organizzazioni, che sono interessate allo sviluppo della Fondazione mediante l'incremento del patrimonio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dispone gli interventi necessari per la corretta gestione del patrimonio, provvedendo, se opportuno, alla sua riconversione.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Esso è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione.

Art. 6) – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. l'Assemblea dei Fondatori;
2. il Presidente e il Vice Presidente;
3. il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.);
4. il Comitato Tecnico/Scientifico/Culturale (CTSC);
5. il Direttore Generale;
6. il Collegio dei Revisori.

Art. 7) – Assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è composta dai seguenti soggetti:

1. COMUNE di MACUGNAGA;
2. MNÉMON Associazione Culturale;
3. ANCIS Associazione Nazionale Consorzi Italiani Stabili;
4. MACUGNAGA VENTIVENTI Associazione Culturale;
5. STADAL Associazione Culturale;
6. MACUGNAGA TRASPORTI e SERVIZI Società Cooperativa.

All'Assemblea – organo collegiale – spetta: la nomina del Presidente e del Vice della Fondazione; la nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la verifica della sussistenza dei requisiti e delle incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, e la nomina dei membri del CTSC. L'assemblea dei soci della fondazione è convocata entro trenta giorni dalla costituzione dal sindaco del Comune di Macugnaga e presso la sede da lui indicata nell'ambito del territorio comunale o in caso di sua inerzia da uno qualsiasi dei soci, per eleggere il Presidente e Vice Presidente della fondazione, il C.d.A. e l'organo dei Revisori. L'assemblea vota ogni provvedimento, successivo alla nomina degli organi statutari, con voto limitato a uno e in caso di parità, spetta al rappresentante del Comune di Macugnaga la facoltà di decisione.

L'Assemblea dei Fondatori, nella prima seduta successiva alla effettiva modifica statutaria, provvede a determinare, a maggioranza, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e le modalità di votazione e di elezione di questi ultimi .

Art.8) – Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Il C.d.A. è composto da membri in numero non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti dall'Assemblea dei Fondatori, con le modalità di cui al precedente Art. 7.

I membri del C.d.A. della Fondazione durano un triennio e sono rieleggibili.

Il componente che venisse a mancare per dimissioni, revoca, impedimento permanente o decesso sarà sostituito entro quarantacinque giorni secondo le modalità di cui sopra.

Art. 9) – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

Il C.d.A. è convocato dal Presidente o da un amministratore a ciò delegato.

Esso si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta per iscritto almeno tre dei membri del C.d.A. o del Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo telematico, almeno quattro giorni interi prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo e-mail registrato in apposito elenco, dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori.

Il C.d.A. è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.

Il C.d.A. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente (se nominato) e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal componente del C.d.A. più anziano.

Sarà nominato un Segretario, anche non membro del C.d.A., a cui spetta redigere il verbale che sottoscrive insieme al Presidente.

Le decisioni del C.d.A. sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. □

Art. 10) – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il C.d.A. esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto. In particolare sono di competenza del C.d.A. le deliberazioni concernenti:

- A. la nomina di eventuali Commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità;
- B. la proposta della nomina dei membri del CTSC, determinandone le funzioni, la composizione e le eventuali indennità;
- C. la vigilanza sulle attività del CTSC e l'approvazione dei relativi progetti;
- D. la predisposizione del bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione;
- E. l'assunzione del personale dipendente e la gestione dei rapporti di lavoro;
- F. l'approvazione del regolamento e delle eventuali modifiche dello stesso;
- G. l'elaborazione delle eventuali modifiche allo Statuto che si rendessero opportune o necessarie per il miglior funzionamento della Fondazione da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori e all'autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge; □
- H. la nomina, su proposta del Presidente, del Direttore Generale, stabilendone compiti e attribuzioni.

Il C.d.A. può delegare ad uno o più dei suoi componenti o al Direttore Generale particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al C.d.A. in merito all'assolvimento del mandato. □

Art. 11) – Comitato Tecnico Scientifico Culturale (CTSC)

I componenti del CTSC non hanno diritti né sul patrimonio né sulle rendite della Fondazione e non rappresentano il soggetto che li ha designati.

I componenti del CTSC durano in carica 5 anni e sono rieleggibili; assumono la carica al momento della nomina da parte dall'assemblea della fondazione.

Il componente che venisse a mancare per dimissioni, permanente impedimento o decesso sarà sostituito entro 30 giorni dall'assemblea della fondazione.

I componenti del Comitato non possono ricoprire la carica di amministratori.

Art.12) – Funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico Culturale (CTSC)

Le decisioni del CTSC sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo telematico, almeno quattro giorni interi prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo e-mail registrato in apposito elenco o con altro mezzo tecnico che ne assicuri la ricezione (es.: fax, telegramma, skype, sms e altro).

Il Coordinatore Scientifico scelto dal Comitato nel suo seno, rappresenta lo stesso nei rapporti con i terzi e cura le relazioni istituzionali con gli altri organi della Fondazione.

Art. 13) – Attribuzioni del Comitato Tecnico Scientifico Culturale (CTSC)

Sono di competenza del CTSC le seguenti funzioni:

- A. la predisposizione dei programmi fondamentali dell'attività della Fondazione;
- B. l'analisi, la valutazione e la conduzione di studi di opportunità progettuali inerenti la politica statutaria della Fondazione;
- C. l'analisi dei progetti e la pianificazione degli interventi e delle iniziative volte al conseguimento degli scopi statuari.
- D. relazionare al C.d.A. della Fondazione **z'Makanà** i progetti e le iniziative, proprie o avanzate da terzi, volte al conseguimento degli scopi statuari, per conseguire la delibera di approvazione.
- E. affidare al promotore "Gestore Unico" l'implementazione dei progetti e delle iniziative come approvate dal C.d.A..

Art. 14) – Il Presidente e il vice del C.d.A.

Il Presidente del C.d.A. viene designato dal Comune di Macugnaga fra i componenti eletti dall'Assemblea dei Fondatori e presiede il medesimo organo.

Dura in carica un quinquennio e può essere rieletto, con le medesime modalità sopra illustrate.

La designazione da parte del Comune di Macugnaga del Presidente del C.d.A. dovrà avvenire contestualmente alla nomina dell'organo e comunque non oltre venti giorni della stessa nomina, trascorsi i quali il C.d.A. stesso nel proprio seno e con voto a maggioranza nominerà il presidente su

convocazione del presidente uscente od in assenza del consigliere anziano, in caso d'inerzia potrà essere convocato dalla maggioranza dei componenti..

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e i relativi poteri di firma.

Il vice Presidente del C.d.A. viene eletto a maggioranza dall'assemblea dei soci con esclusione al voto del Comune di Macugnaga.

Art. 15) – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal C.d.A. in conformità delle disposizioni del presente Statuto.

Il Direttore Generale ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa della Fondazione. In particolare, svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono assegnate dal C.d.A. Cura l'attuazione dei programmi di lavoro e delle iniziative proposte dal CTSC, volte al conseguimento degli scopi istituzionali. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del C.d.A.

Art. 16) – Collegio dei Revisori

Il controllo contabile e sulla gestione della Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori composto da tre membri nominati di comune accordo dall'Assemblea dei Fondatori e scelti tra persone di comprovata esperienza. Il Presidente deve essere iscritto nell'elenco dei Revisori Contabili.

I membri del Collegio durano in carica per tre esercizi consecutivi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori può intervenire alle sedute del C.d.A. e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo. Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro. Ai membri del Collegio dei Revisori può essere corrisposto un compenso fissato dal C.d.A. nei limiti della Tariffa Professionale.

Art. 17) – Requisiti di onorabilità

I componenti gli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche, nell'ambito della Fondazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro i quali:

- A. si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- B. sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge n. 1423/1956 o della Legge n. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- C. sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, deve tempestivamente assumere - comunque non oltre trenta giorni - le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine della Fondazione. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione necessaria sulla base della quale provvedere alla verifica, per i propri componenti, della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, nonché la sussistenza di situazioni di incompatibilità, sospensione e di decadenza dalla carica.

Art. 18) – Conflitto d'interessi

I componenti gli Organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano personalmente o per conto di terzi, ovvero di parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo grado incluso, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

Art. 19) – Bilancio

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il C.d.A. redige il progetto di bilancio e la relazione di gestione e li sottopone al Collegio dei Revisori che predispone la propria relazione almeno 15 giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, l'Assemblea dei Fondatori, sentita la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio annuale e la relazione di gestione e li trasmette entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza. Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi ai membri

degli Organi della Fondazione.

Art. 20) – Libri e scritture contabili

La Fondazione tiene i libri delle adunanze del C.d.A. e del Collegio dei Revisori. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile. Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali sarà tenuta una specifica contabilità separata e predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Art. 21) – Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente dovranno essere adottate dal C.d.A. a maggioranza assoluta. Nell'avviso di convocazione saranno indicate nella loro sostanza le modifiche proposte.

Art. 22) – Compensi e rimborsi

Fermo restando il divieto previsto nel presente Statuto di distribuire utili o avanzi di gestione, agli Organi della Fondazione saranno corrisposti i rimborsi delle spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali previa regolamentazione interna.

La retribuzione di eventuali dipendenti sarà disciplinata in conformità alla legge, al presente Statuto, ai contratti e agli usi.

Art. 23) – Cessazione e scioglimento

La Fondazione ha una durata di trenta anni salvo rinnovi. In caso di cessazione e scioglimento, per qualsiasi ragione, della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, con deliberazione del C.d.A., al Comune di Macugnaga.

Art. 24) – Disposizioni finali

Dopo il verbale di approvazione del presente Statuto decadono le attuali cariche degli organi della Fondazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile.